



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 9.3.2020 da **VERI NICOLA** (c.f. VRE NCL 78T03L682U) residente a Cesena via Berneri n. 44, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;

dato atto che l'iniziale proposta è stata modificata ed integrata in data 26.3.2020 a seguito dei rilievi formulati con il decreto del 18.3.2020;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore nominato dott.ssa Elisa Rossi;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data 31.3.2020;

sentite le parti in contraddittorio all'udienza del 1.7.2020, nel corso della quale sono comparsi il solo debitore assistito dal gestore dell'OCC;

dato atto che il gestore dell'O.C.C. ha depositato la prova delle notifiche effettuate a tutti i creditori, dando atto del mancato ricevimento di qualsiasi contestazione, salva la precisazione del credito da parte di Findomestic, che ha dichiarato che il proprio credito risulta essere inferiore rispetto a quello esposto in piano, ammontando a € 227 anziché €



408,60;

esaminati gli atti ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo e valutare la meritevolezza del debitore, intesa come accertamento che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Si ritiene opportuno precisare che nella proposta di piano del consumatore non è prevista la votazione dei creditori ed il raggiungimento di determinate maggioranze, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice. Inoltre, in presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, l'omologa è possibile solo qualora si ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 *ter* e *ss.* medesima legge.

Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori non vi è necessità per il giudice di verificare la convenienza economica della proposta, dovendo unicamente valutarsi la sussistenza degli ulteriori requisiti per l'omologa, ad iniziare dalla meritevolezza.

A tale ultimo riguardo si osserva che, in assenza di nuovi elementi, si ritiene di poter ribadire e confermare integralmente quanto già rilevato nel decreto di apertura, da intendersi qui richiamato, non potendosi affermare che il debitore abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, assumendo obbligazioni senza la ragionevole



prospettiva di riuscire a farvi fronte o facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

A tal fine si osserva che le origini del sovraindebitamento risalgono al 2011, quando il Veri ha contratto il primo prestito personale con Agos Ducato di € 20.000 per far fronte a spese familiari e a necessità della prima moglie e della sua famiglia. A seguito della separazione personale dalla moglie, tornata a vivere con i genitori a Lecce per problemi di salute, e del successivo divorzio, il Veri ha dovuto far fronte da solo al rimborso del finanziamento, vedendo al contempo aumentare le proprie spese, tanto da dover richiedere nel 2014 un nuovo finanziamento ad Unicredit, dietro cessione volontaria del quinto dello stipendio. La situazione non è migliorata in considerazione dell'aumento delle spese familiari, avendo il Veri avviato una nuova relazione con Miggiani Roberta, attuale moglie, dalla quale nel 2016 ha avuto il primo figlio, e avendo dovuto far fronte all'acquisto di una nuova auto con il finanziamento acceso con BPER ed un nuovo finanziamento con Unicredit, con delegazione di pagamento. La vendita nel 2019 della quota di 1/9 di un immobile ereditata dal padre ha consentito di acquisire un po' di liquidità, utilizzata per far fronte al pagamento del rimborso dei finanziamenti. Alla fine del 2019, in seguito alla nuova gravidanza della moglie, quest'ultima ha dovuto interrompere gli impieghi lavorativi temporanei che nel frattempo aveva svolto per concorrere alle spese familiari.

In assenza di contestazioni da parte dei creditori e risultando peraltro una riduzione dei debiti, anche se non significativa, a seguito della precisazione del credito fornita da Findomestic, la proposta di piano del consumatore come riformulata dal Veri per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso si è venuto a trovare, può essere omologata alle condizioni ivi previste che di seguito si riassumono:



- messa a disposizione dei creditori, nell'arco di sei anni di prevista durata, della somma mensile media di € 300 (di cui € 278 per le prime 36 mensilità in cui risulta opponibile la cessione del quinto del finanziamento Unicredit, e € 322 per le restanti 36 mensilità);
- con il complessivo importo di € 21.600, oltre al ricavato dalla vendita dell'autovettura di maggior valore Kia Sportage (valore stimabile in ca. € 6.000), il Veri propone di provvedere all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. (quantificato in € 2.293,75) e dei creditori privilegiati, con soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura di ca. € 15%, con sospensione delle trattenute relative alla delegazione di pagamento, non opponibile alla procedura e mantenimento in proprietà della seconda auto (Fiat Panda) di valore modesto per far fronte alle indispensabili esigenze lavorative e familiari.

Il gestore dell'OC.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile come prevista nel piano per i 6 anni di durata della procedura.

Il gestore incaricato procederà inoltre ad un proporzionale riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;



omologa

il piano del consumatore proposto da **VERI NICOLA** (c.f. VRE NCL 78T03L682U) residente a Cesena via Berneri n. 44 con ricorso in data 9.3.2020, integrato il 26.3.2020;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che dalla data del decreto di apertura del 31.3.2020, la cessione del quinto dello stipendio in favore di Unicredit resti opponibile alla procedura nei limiti delle 36 mensilità successive;

che dalla data del decreto di apertura del 31.3.2020, la delegazione di pagamento con trattenuta sullo stipendio in favore di Unicredit di € 120 mensili resti inopponibile alla procedura con apprensione delle somme accantonate;

avverte

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

avverte

che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei



crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile prevista nel piano, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

affida

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente all'esecuzione del piano.

Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 2 luglio 2020

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

